

## SENATO DELLE AUTONOMIE

E' tornato d'attualità il tema delle riforme del bicameralismo "paritario" o "simmetrico".

La Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama ha deliberato di esaminare congiuntamente alcuni Disegni di legge costituzionale che puntano, tra le altre cose, a una riforma del Senato della Repubblica.

Questi DDL riguardano: la riduzione del numero di parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (AS n.2941), la controllo della Costituzione (n.216), la riforma del Senato (n.24), e la riduzione del numero dei parlamentari (n.1178).

Al "centro" di questi progetti si colloca, però, attorno alla riforma del Senato della Repubblica, e i DDL n.2941 e 24 prevedono l'istituzione del "Senato federale della Repubblica".

Questa proposta, che segue in modo acritico le recenti tesi sullo Stato federale, è imprecisa nella forma ed errata nella sostanza.

E' imprecisa nella forma, perché la qualifica di "federale" spetta allo Stato, e quindi all'Ente rappresentativo di tutta la comunità nazionale, e non al Senato, che è un organo collegiale rappresentativo.

Infatti, nei disegni di legge citati la denominazione dell'altro organo rappresentativo (la Camera dei deputati) rimane "Camera dei Deputati" e non è "Camera federale dei deputati".

E' errata invece nella sostanza, per le seguenti ragioni:

- 1) Il bicameralismo odierno non è più il cosiddetto "bicameralismo perfetto" (dove la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica svolgevano le stesse funzioni), ma richiede una differenziazione, per cui una Camera (la Camera dei Deputati) rappresenta l'intera Nazione, e il Senato (eletto su base regionale, come previsto dall'attuale articolo 57 della Costituzione) dovrebbe rappresentare le parti che "costituiscono" la Repubblica. Queste "parti" sono, come stabilisce l'articolo 114, comma prima della Carta, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato. Le autonomie hanno quindi un rilievo determinante, e il Senato dovrebbe esserne la compiuta espressione;
- 2) Le Autonomie non sono soltanto le autonomie regionali. Infatti, se si considera l'articolo 114, comma secondo della Costituzione, gli Enti autonomi sono (ed è rilevante l'ordine in cui sono espressi) i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato. Il Senato non è quindi soltanto il Senato federale della Repubblica, che come afferma erroneamente l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale n.24 "rappresenta le regioni", ma deve essere il Senato degli Enti Locali e delle Regioni, e quindi il Senato delle Autonomie;
- 3) Ciò è confermato anche dall'esame delle altre norme della Costituzione, che costituiscono un ordito significativo e vincolante, dove ogni termine ha un suo preciso rilievo. Si pensi, ad esempio, all'articolo 119, comma primo della Costituzione, secondo cui "l'autonomia finanziaria" è attribuita ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni.
- 4) La posizione degli Enti Locali nel Senato deve essere una posizione stabile. Essa non può essere prevista in modo episodico, con la partecipazione di alcuni Consiglieri comunali e provinciali nelle cosiddette "sessioni speciali del Senato", per l'esame dei DDL che si riferiscono alla legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province, oppure alla loro autonomia finanziaria. Gli Enti locali non possono essere considerati come degli "ospiti" nel nuovo Senato e soltanto per alcune funzioni. La denominazione "Senato delle Autonomie" è quindi la denominazione di un luogo giuridico, che esprime i protagonisti della produzione legislativa, dà il segno del cambiamento di questa funzione, e deve diventare il motore delle autonomie locali e regionali.